

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

Riassunzione Ricorso ex artt.409 e 414 c.p.c.,

con ISTANZA ex art.700 c.p.c.

La Sig.ra **LIMINA OLGA**, nata a Taormina (ME) il 19/03/1977, c.f.: LMN LGO 77C59 L042W, residente in Aci Castello (CT) Via Sciarelli n.3, e elettivamente domiciliata in Catania (CT) Via Firenze n.103, presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabrò (c.f..CLB RSL 67L58 C351Q) che la rappresenta e difende come da mandato in ALLEGATO A al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente ricorso all'indirizzo di p.e.c.: ersilia.calabro@pec.ordineavvocaticatania.it e/o al fax numero 0957226354, propone ricorso

CONTRO

Il **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, c.f.:80185250588, con sede in Roma Via Trastevere n.76/A; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f.: 80018500829, con sede in Palermo (PA) Via Fattori n.60, c.a.p.90146; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.:80008730873, con sede in Catania (CT) Via Pietro Mascagni n.52, c.a.p.95131; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, c.f.:80012100824**, con sede in Palermo (PA) Via San Lorenzo n.312/G. c.a.p. 90146; **l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f.: 97613140017, con sede a Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele n.70; **l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, c.f.: 80089530010**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO) Via Coazze 18; **tutti domiciliati** per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con pec ai fini delle notifiche processuali: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it, con sede a Torino Via Arsenale n.21, c.a.p.10121;

E NEI CONFRONTI



di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di mobilità relative alle assegnazioni/trasferimenti per l'a.s. 2016/2017 del convenuto MIUR, quali controinteressati

PREMESSO

Che la Docente Olga Limina con ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., del 10/03/2018, promosso innanzi al Tribunale di Torino, sezione lavoro, impugnava il provvedimento del MIUR in forza del quale la stessa era stata assegnata per il triennio 2016/2019 nell'Ambito territoriale Piemonte 0006, indicato dalla ricorrente al 94° posto delle proprie preferenze, per i seguenti motivi: 1) violazione del diritto della ricorrente/madre di una figlia di età inferiore a tre anni a ottenere il beneficio previsto dall'art.42 bis del D.Lgs.151/2001 e successive modifiche; 2) illegittimità delle operazioni di assegnazione e trasferimenti poste in essere dal MIUR in violazione del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 del 08/04/2016 e dell'O.M.n.241/2016, con evidente violazione del criterio di scorrimento della graduatoria e disparità di trattamento; 3) violazione dell'art.3 della Legge 241/1990; 4) violazione delle norme che regolano i trasferimenti nella P.A. per le distanze chilometriche e i relativi parametri sanciti dalla legge; contestualmente, la ricorrente **chiedeva in via cautelare**, ricorrendo nella fattispecie sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, la sospensione dell'impugnato provvedimento e, per i motivi sopra esposti in osservanza dei criteri fissati dalla legge (punteggio e ordine di preferenza), ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente, in via provvisoria, in ambito territoriale Sicilia 006, presso l'Istituto Verga di Fiumefreddo di Sicilia o l'Istituto Rimini di Aci Castello, o presso l'Istituto comprensivo Galilei ove la stessa è assegnata al 30/08/2018 o presso altro Ambito Territoriale Sicilia nel rispetto del criterio di viciniorietà alla residenza della stessa; **e nel merito**, ritenuto e dichiarato nullo e/o illegittimo e/o comunque inefficace nei confronti della ricorrente il provvedimento impugnato per le palesi violazioni di legge e della normativa contrattuale in materia di mobilità, chiedeva e chiede ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in Ambito territoriale Sicilia e ordinare al MIUR di assegnare la ricorrente ad Ambito Territoriale in Sicilia, preferibilmente nell'Ambito Territoriale Sicilia 006 e/o altro Ambito Territoriale secondo l'ordine di preferenze indicato in domanda dalla stessa.



Come da ricorso depositato innanzi al Tribunale di Torino, ricorso che di seguito si riporta e trascrive integralmente:

“ TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO

Riassunzione Ricorso ex artt.409 e 414 c.p.c.,

con ISTANZA ex art.700 c.p.c.

La Sig.ra **LIMINA OLGA**, nata a Taormina (ME) il 19/03/1977, c.f.: LMN LGO 77C59 L042W, residente in Aci Castello (CT) Via Sciarelli n.3, e elettivamente domiciliata in Catania (CT) Via Firenze n.103, presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabrò (c.f..CLB RSL 67L58 C351Q) che la rappresenta e difende come da mandato in ALLEGATO A al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente ricorso all'indirizzo di p.e.c.: ersilia.calabro@pec.ordineavvocaticatania.it e/o al fax numero 0957226354, propone ricorso

CONTRO

Il MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, c.f.:80185250588, con sede in Roma Via Trastevere n.76/A; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f.: 80018500829, con sede in Palermo (PA) Via Fattori n.60, c.a.p.90146; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.:80008730873, con sede in Catania (CT) Via Pietro Mascagni n.52, c.a.p.95131; **l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo**, c.f.:80012100824, con sede in Palermo (PA) Via San Lorenzo n.312/G. c.a.p. 90146; **l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f.: 97613140017, con sede a Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele n.70; **l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino**, c.f.: 80089530010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO) Via Coazze 18; **tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino**, con pec ai fini delle notifiche processuali: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it, con sede a Torino Via Arsenale n.21, c.a.p.10121;

E NEI CONFRONTI



di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di mobilità relative alle assegnazioni/trasferimenti per l'a.s. 2016/2017 del convenuto MIUR, quali controinteressati

PROPONE RICORSO

per le ragioni in fatto e in diritto che di seguito espone:

IN FATTO

1) *La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado, classe A032, assunta in ruolo con decorrenza dall'01/09/2015, in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n.107/2015, nel primo anno prestava servizio in Sicilia, Provincia di Catania, presso l'Istituto Comprensivo "GALILEI" di Maletto.*

2) *Successivamente, la stessa, con provincia di titolarità Catania, presentava, come previsto dalla legge, domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale con un punteggio pari a 16, più 6 punti per il ricongiungimento.*

3) *Nella suddetta domanda, presentata in data 31/05/2016 (allegato1), la ricorrente precisava di essere madre di una bimba di età inferiore a tre anni, Eva nata il 30/08/2015 e indicava gli ambiti territoriali secondo il criterio di viciniorietà rispetto alla residenza propria e della propria famiglia, indicando pertanto quali preferenze territoriali prima gli ambiti della Sicilia in Provincia di Catania, poi Messina, a seguire gli ambiti delle altre provincie siciliane, e poi ancora a seguire, salendo lungo lo stivale italiano, gli ambiti territoriali delle altre regioni.*

Dati e preferenze confermate dall'Ufficio Scolastico con la comunicazione dati effettuata dallo stesso il 21/06/2016 (allegato2).

4) *Con mail del 03/08/2016 (allegato3), il MIUR, odierno resistente, informava la ricorrente di essere stata assegnata per l'a.s. 2016/2017 all'Ambito Territoriale PIEMONTE 0006, in Provincia di Torino, indicato dalla ricorrente **al 94° posto delle proprie preferenze**.*

5) *All'esito della pubblicazione degli elenchi dei movimenti relativi alla mobilità a.s.2016/2017, la ricorrente verificava subito che in taluni ambiti ricadenti in Sicilia, e indicati dalla ricorrente tra le proprie preferenze, le assegnazioni erano andate ad altri docenti con punteggio inferiore (allegato4), in danno della stessa che, con un punteggio maggiore si ritrovava assegnata in PIEMONTE, a più di 1.300km di distanza dalla propria casa coniugale e residenza, il tutto in evidente violazione di legge.*



7) Con racc. A/R del 11/08/2016, la ricorrente presentava istanza di Conciliazione al fine di consentire al Ministero resistente di provvedere a correggere il grave errore posto in essere in danno della stessa (allegato 5); ma purtroppo senza alcun riscontro.

8) La ricorrente, spinta dalla necessità di non allontanarsi dal proprio nucleo familiare (composto da **una bimba di età inferiore a tre anni** e dal coniuge) e di non allontanare la bimba dal padre e dalla propria casa, presentava domanda di assegnazione provvisoria (allegato 6).

9) E, con pec del 23/08/2016 (allegato 7), il MIUR resistente comunicava e confermava alla ricorrente di essere stata assegnata per il **triennio 2016/2019** in Piemonte, provincia di Torino, AMBITO PIE0000006; confermando ancora una volta il provvedimento illegittimo posto in essere.

8) In data 01/09/2016, con grandissimi sacrifici affettivi, oltre che economici, la ricorrente prendeva servizio in provincia di Torino, ambito Piemonte 000006, presso l'Istituto Comprensivo Susa.

9) Al fine di verificare le ragioni per le quali nell'ambito territoriale di Palermo 0017 (allegato 4) (al 21° posto tra le preferenze di ambito territoriale indicate dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità) vi erano state delle assegnazioni per la classe A032 (stessa classe della ricorrente) a favore di soggetti aventi un punteggio nettamente inferiore (Cipriano Francesca con punti 9 e Onorato Angelo con punti 12) al proprio (Limina Olga -ricorrente- punti 16), la ricorrente inviava, in data 20/10/2016, istanza di accesso agli atti all'Amministrazione pubblica competente (allegato 8); ma tale istanza, al pari del tentativo di conciliazione, rimaneva privo di riscontro da parte dell'amministrazione resistente.

10) Nel corso dell'a.s.2016/2017, non avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria in Sicilia (e ciò in violazione dell'art.42bis del D.Lgs.151/2001 e successive modifiche), per non allontanare la propria figlia di età inferiore a tre anni dal padre e dalla propria casa coniugale, si vedeva costretta a usufruire del congedo parentale, con relativo danno economico, contributivo e previdenziale.

11) In forza della mobilità 2017/2018, la ricorrente presentava domanda di trasferimento (allegato 9), ribadendo di essere **madre di una bimba di età inferiore a tre anni**, di essere coniugata con Benedetto Calabrò, e di partecipare a tale mobilità per la classe A030 con punteggio base pari a 28, più 6 punti per il ricongiungimento, come da punteggio convalidato dall'amministrazione resistente (allegato 10).



12) *Ma purtroppo, in data 04/07/2017, il MIUR comunicava che la domanda di trasferimento non veniva accolta (allegato 11) e che, pertanto, la ricorrente rimaneva assegnata nell'Ambito Territoriale Piemonte 0006 in provincia di Torino.*

13) *La ricorrente peraltro, con decorrenza dal mese di agosto 2017, è referente unico della propria madre, Augello Vincenzo, affetta da handicap in stato di gravità ex art.3 comma 3 della legge 104/1992, come da certificazione sanitaria (allegato 12).*

14) *Attualmente la ricorrente è in assegnazione provvisoria **fino al 31 agosto 2018** in Provincia di Catania, presso l'Istituto Comprensivo "Galilei" di Maletto (allegato 13).*

15) *La sede di titolarità della ricorrente è ancora oggi in provincia di Torino presso l'Istituto Comprensivo Susa, il tutto in evidente violazione dell'art.42 bis del D.Lgs.151/2001, dei criteri di scorrimento delle graduatorie, dell'art.3 della Legge 241/1990 e dei parametri vigenti per i trasferimenti nella P.A.; e il MIUR non ha provveduto a correggere nei confronti della ricorrente gli errori commessi nelle procedure di mobilità a.s.2016/2017 e a.s.2017/2018.*

IN DIRITTO

1- *Violazione del diritto della ricorrente/madre di una figlia di età inferiore a tre anni a ottenere il beneficio previsto dall'art.42 bis del D.Lgs.151/2001 e successive modifiche.*

La legge al fine di tutelare e garantire, oltre alla salute psicofisica della lavoratrice madre, il diritto del figlio a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, riconosce alla ricorrente il diritto di ottenere un'assegnazione vicino la propria residenza. Nella fattispecie il suddetto diritto va tutelato in via prioritaria modificando l'illegittimo provvedimento di assegnazione emesso dal MIUR resistente, con il quale la ricorrente per il triennio 2016/2019 si vede assegnata in Piemonte, nella provincia di Torino, a più di 1.300km dal luogo ove la stessa risiede.

La suddetta assegnazione triennale 2016/2019 deve essere pertanto privata di efficacia, assegnando la ricorrente per l'a.s.2018/2019, con provvedimento d'urgenza, e in via provvisoria nelle more del giudizio di merito, in Sicilia Provincia di Catania, presso L'Istituto R.Rimini di Aci Castello, o l'Istituto Macherione di Calatabiano, o l'Istituto Verga di Fiumefreddo di Sicilia, o anche a Maletto presso l'Istituto Comprensivo



“Galilei” ove la stessa al momento si trova già assegnata temporaneamente fino al mese di agosto 2018; e in esito al giudizio di merito, ordinare e condannare il MIUR a riassegnare la docente Limina Olga in provincia di Catania, anche presso l’Istituto Comprensivo “G.Galilei” di Maletto, o in altro ambito territoriale nella vicina provincia di Messina e/o altra Provincia siciliana il più vicino possibile alla residenza della ricorrente, secondo l’ordine di preferenza e/o secondo il criterio di viciniorietà al luogo ove la stessa risiede.

2-Illegittimità delle operazioni di assegnazione e trasferimenti effettuate dal MIUR per violazione del CCNI sulla mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017 del 08/04/2016 e dell’O.M.n.241/2016; Violazione del criterio di scorrimento della graduatoria; Disparità di trattamento.

La legge n.107/2015, all’art.1 comma 108 ha previsto, per l’anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’autonomia, inclusi quelli assegnati per l’anno 2015/2016, per il personale assunto ai sensi dell’art.1 comma 96, inserito nelle graduatorie ad esaurimento (alla quale appartiene la ricorrente); tale procedura di mobilità si è articolata in più fasi:

1 *la prima fase, a domanda, ha riguardato i docenti assunti nell’anno scolastico 2014/2015, i quali hanno concorso anche sui posti assegnati ai docenti assunti nell’anno 2015/2016;*

2 *la seconda fase, a domanda, ha riguardato i docenti assunti nell’anno 2015/2016 (dei quali fa parte la ricorrente), ai fini dell’assegnazione della sede definitiva e dell’incarico triennale;*

La suddetta seconda fase, a sua volta, è stata articolata, in applicazione dell’ordinanza ministeriale prot.n.0000241 del 08/04/2016 e dell’art.6 del CCNI del 08/04/2016, in quattro fasi:

Fase A: *(mobilità su scuola della provincia assegnata) che ha riguardato, a domanda, i docenti assunti entro l’a.s.2014/2015 e i docenti assunti nell’anno 2015/2016 nella fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o nella fase A (ossia su posti dell’organico di diritto);*

Fase B: *che ha riguardato, a domanda, i docenti assunti entro l’anno 2014/2015 per la mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata e ha riguardato,*



obbligatoriamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012 per la mobilità su ambito della provincia assegnata;

***Fase C:** che ha riguardato obbligatoriamente i docenti assunti nell'a.s.2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento per la mobilità su ambito nazionale;*

***Fase D:** che ha riguardato, a domanda, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e i docenti assunti nell'anno 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012 per la mobilità interprovinciale.*

*L'art.5 comma 1 del Contratto Nazionale, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s.2016/2017, ha espressamente previsto che la mobilità territoriale e professionale doveva avvenire “secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e **sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegare**” e secondo quanto previsto dall'art.6, in forza del quale “**La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”.*

E il CCNI ha previsto che l'ordine per l'esame delle richieste di mobilità è dato dal punteggio più alto e che, a parità di punteggio e di precedenza, si guarderà alla maggiore anzianità anagrafica.

*Alla luce della normativa sopra richiamata, è evidente come la procedura di mobilità dei docenti a.s.2016/2017 doveva essere governata da due regole fondamentali: **la preferenza espressa dal singolo docente nell'istanza di mobilità e l'assegnazione sulla base del punteggio più alto;** ma purtroppo tali regole non sono state osservate dal MIUR.*

E, infatti, nella fattispecie per violazione delle regole sopra richiamate la ricorrente è stata assegnata all'Ambito 0006 della Provincia di TORINO, mentre altri docenti, con punteggio di gran lunga inferiore alla stessa, sono stati assegnati ad ambiti (es. Palermo 00017) che la ricorrente aveva espresso tra le prime preferenze.

Ma il criterio di scorrimento della graduatoria non è una regola derogabile per volontà amministrativa e/o pazzia, e ciò in ragione del fatto che qualsiasi deroga comporterebbe e comporta la lesione grave dei principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dalla nostra Costituzione.



E non vi è dubbio che le procedure di mobilità, rappresentando e costituendo una procedura d'impiego, sono e devono essere basate sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono anzianità di servizio, titoli e altri elementi riconducibili alla propria situazione familiare e personale del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi.

Per tale ragione nel caso che ci occupa devono trovare applicazione il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria, criterio che appartiene al rango di principio normativo generale in sede di assegnazione/mobilità e/o trasferimenti.

Nel caso di specie, non trova giustificazione alcuna la circostanza per la quale la ricorrente, con punteggio pari a 16, non abbia ottenuto l'assegnazione e/o il trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 o 0017, mentre altri docenti (Cipriano Francesca con punteggio 9; Onorato Angelo con punteggio 12) con punteggio inferiore, hanno ottenuto l'assegnazione nel suddetto ambito. E così anche per altri ambiti territoriali indicati dalla ricorrente tra le proprie preferenze ai primi posti.

Per tale motivo il provvedimento di assegnazione della ricorrente per il triennio 2016/2019 deve essere privato di efficacia, assegnando, nelle more del giudizio di merito, anche in via provvisoria la ricorrente in ambito territoriale in Provincia di Catania, nel rispetto del punteggio e del criterio di viciniorietà alla residenza della stessa.

3 - Violazione dell'art.3 della Legge 241/1990

E ancora, non si può non sottolineare il comportamento omissivo da parte dell'amministrazione pubblica resistente, che più volte sollecitata bonariamente a porre rimedio all'ingiustizia perpetrata in danno della ricorrente, non ha provveduto a correggere l'errore commesso in sede di assegnazione a.s.2016/2017 e non ha fornito alla ricorrente alcuna motivazione, lasciando senza riscontro il tentativo di conciliazione stragiudiziale intrapreso dalla stessa, la richiesta di accesso agli atti inviata dalla ricorrente e con il mancato accoglimento della domanda di trasferimento ai fini dell'a.s.2017/2018, costringendo la ricorrente a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.



L'impossibilità per la ricorrente di conoscere le ragioni specifiche che hanno indotto la P.A. ad assegnare la stessa in Piemonte, in Provincia di Torino, e successivamente a negare alla stessa il trasferimento in ambito Sicilia, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e viola i diritti della ricorrente.

Il tutto in violazione dell'art.97 della nostra Costituzione, dell'art.3 della Legge 241/1990 e degli articoli 462 e 463 del D.L.vo n.297/1994, disposizioni che, in riferimento al pubblico impiego, si traducono negli obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro tra datore di lavoro P.A. e dipendente.

Sul punto si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato n.5257/2012 sez.IV che sul difetto di motivazione ha osservato “....menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, (la mancata motivazione) costituisce un indizio sintomatico rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento”.

E anche per tale motivo il provvedimento di assegnazione della ricorrente per il triennio 2016/2019 in Piemonte in provincia di Torino ambito 0006 deve essere sospeso, in via cautelare, e nel merito, annullato ordinando alla resistente di assegnare la ricorrente in Sicilia, Provincia di Catania o nella vicina Provincia di Messina, e/o altra provincia siciliana nel rispetto del relativo punteggio e del criterio di preferenze e/o viciniorietà alla residenza della stessa.

4- Trasferimenti nella P.A. distanze chilometriche e relativi parametri sanciti dalla legge.

In ultimo, ma senza recesso alcuno sui motivi sin qui argomentati, si rileva come la ricorrente sia stata trasferita a più di 1.300km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza della ricorrente e quella del suo nucleo familiare e mortificando la professionalità e il legame con il territorio che, per un docente è fondamentale.

La ricorrente inizialmente è stata assegnata per il primo anno scolastico 2015/2016 in Provincia di Catania presso l'Istituto Comprensivo “Galilei” di Maletto, e



successivamente trasferita in Provincia di Torino, presso l'Istituto Comprensivo Susa, a più di 1.300,00km di distanza tra loro e dal comune di residenza della ricorrente.

Dal testo del Decreto P.A. si evince che esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno al massimo da 50chilometri per il primo, da 50/100 per il secondo e oltre 100chilometri per il terzo livello; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla ricorrente di trasferire il centro della propria attività lavorativa a più di 1300chilometri di distanza dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria casa coniugale, minandone l'intera esistenza.

Per quanto esposto, il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'Ambito 0006 della provincia di Torino è del tutto illegittimo per violazione e falsa applicazione della legge e, in quanto tale, deve essere privato di efficacia già in sede cautelare, e in esito al giudizio di merito annullato e modificato ordinando alla amministrazione resistente di assegnare la ricorrente in Ambito territoriale Sicilia, in provincia di Catania, anche nell'ambito 0006 ove la stessa è già assegnata in via provvisoria fino al 31 agosto 2018, e/o assegnare la stessa in altro ambito territoriali in Sicilia tenendo conto del luogo di residenza della stessa e dunque delle preferenze dalla stessa indicate in domanda, secondo il principio di viciniorietà alla residenza della stessa.

In merito alla sussistenza dei presupposti utili all'applicazione del provvedimento d'urgenza:

- FUMUS BONI IURIS

In ordine al fumus boni iuris, i motivi e le argomentazioni in diritto sopra esposte dimostrano da sole la sussistenza di gravi e palesi errori materiali commessi dal MIUR nell'ambito delle procedure di assegnazione a.s.2016/2017 e in conseguenza anche nelle successive operazioni di trasferimento per l'a.s.2017/2018.

- PERICULUM IN MORA

Per responsabilità professionale, l'odierna ricorrente, pur in presenza di un'evidente ingiustizia, non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria, in quanto la stessa si trova fino al 31 agosto 2018 assegnata provvisoriamente in Provincia di Catania, ma purtroppo a partire dal 01 settembre 2018 la ricorrente, in assenza di un provvedimento diverso, emesso anche in via provvisoria, sarà costretta a trasferirsi in Piemonte in provincia di



Torino, a Susa, Ambito 0006 a più di 1.300km dalla propria casa coniugale, dai propri affetti, e con una figlia, Eva, di età inferiore a tre anni; il tutto con grave e irreparabile danno alla sfera affettiva e familiare della ricorrente, oltre che con grave danno economico per le spese di viaggio e alloggio che sarebbe necessario affrontare.

L'urgenza è pertanto dettata dal fatto che i normali tempi processuali di un giudizio di merito, comporterebbero necessariamente un allontanamento della ricorrente al 01/09/2018 costretta a prendere servizio in provincia di Torino, con grave pregiudizio derivante dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza dalla propria casa coniugale sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, madre di una bimba di età inferiore a tre anni.

La tutela della donna, come lavoratrice e madre, trova ragion d'essere nel principio fondamentale secondo il quale il diritto al lavoro deve essere conciliato con il diritto/dovere di cura nei confronti dei figli minori, nella fattispecie la piccola Eva di età inferiore a tre anni, e dei familiari bisognosi, nella fattispecie la ricorrente è anche unico referente nella cura della madre che versa in condizioni di handicap grave ex ar.33 della L.104/92. La conciliazione Tale conciliazione, garantita a livello costituzionale, è stata negata nella fattispecie nelle operazioni di mobilità 2016/2017 e nella mobilità 2017/2018, con grave danno per la ricorrente.

Giurisprudenza costante ha affermato che la lontananza dai figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità del minore e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno neanche sottaciuti i sacrifici economici ai quali è chiamata la ricorrente in forza dell'assegnazione a una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza; e dei sacrifici economici sopportati per la necessità di ricorrere al congedo parentale per non allontanarsi da casa con una bimba di età inferiore a tre anni. Danni economici, per i quali, la ricorrente si riserva di agire.

L'illegittima assegnazione della ricorrente lontano dal luogo di residenza della stessa, stravolge le abitudini di vita relazionale e familiare con effetti devastanti per la propria figlioletta in tenerissima età, rendendo impossibile lo svolgimento del ruolo genitoriale. Tali conseguenze pregiudizievoli costituiscono e rappresentano inequivocabilmente il c.d. periculum in mora, lesivo di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati e garantiti, non riparabili successivamente in forma specifica e/o attraverso meccanismi risarcitori, e, in conseguenza, tali pregiudizi possono e devono essere evitati solo con



un provvedimento provvisorio idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Si precisa infine che anche con la fase di mobilità per l'a.s.2017/2018, la ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento presso ambiti più prossimi al proprio comune di residenza e, o comunque in Sicilia, in linea con il suo punteggio, e in tal senso dunque permane l'interesse e il diritto della ricorrente alla presene azione.

Per le ragioni in fatto e in diritto sin qui esposte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

*All'Ill.mo Tribunale adito, in via cautelare, ex art.700 c.p.c, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche **inaudita altera parte**, accogliere le seguenti conclusioni:*

- a. Preliminarmente in considerazione dei motivi sopra esposti, sospendere l'efficacia del provvedimento di assegnazione triennale 2016/2019 della docente Limina Olga in Piemonte provincia di Torino Ambito Territoriale 0006 e di ogni provvedimento in tal senso reso dalla resistente in occasione delle censurate procedure di mobilità;*
- b. in conseguenza, in forza del richiamato art.42bis del D.Lgs.151/2001 e dei criteri previsti dalla legge, ordinare all'amministrazione resistente **l'assegnazione della ricorrente a decorrere dal 01/09/2018 in Sicilia provincia di Catania** presso l'Istituto Rimini di Aci Castello, o presso l'Istituto Macherione di Calatabiano, o presso l'Istituto Verga di Fiumefreddo di Sicilia, o anche nell'Ambito territoriale 0006, ove la stessa è già assegnata in via provvisoria fino al 31/08/2018 e/o, in subordine, in via graduata, presso uno degli Ambiti territoriali Siciliani nel rispetto del criterio di viciniorietà alla residenza della stessa e secondo le preferenze indicate dalla ricorrente nella domanda di trasferimento;*
- c. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi ex art.93c.p.c. in favore della sottoscritta procuratore e difensore anticipataria.*



Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento dei motivi di ricorso, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, statuire come segue:

- *ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque rendere inefficace il provvedimento con il quale la ricorrente è stata assegnata all'Ambito Territoriale Piemonte 0006;*
- *in conseguenza, ordinare al MIUR resistente di assegnare la ricorrente presso l'Ambito territoriale Sicilia in **provincia di Catania** presso l'Istituto Rimini di Aci Castello, o presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano, o presso l'Istituto G. Verga di Fiumefreddo di Sicilia, o anche nell'Ambito territoriale 0006 o in altro Ambito nella provincia di Catania e/o Messina, o, in subordine, in via gradata, presso uno degli altri ambiti territoriali Siciliani come da preferenze indicate dalla stessa ricorrente in domanda, secondo l'invocato criterio in forza del quale al punteggio più alto si dà preferenza nell'assegnazione della sede, con il criterio di viciniorietà alla residenza delle stessa;*
- *condannare il MIUR e le amministrazioni resistenti alle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e c.p.a., da distrarsi ex art.93 c.p.c., alla sottoscritta difensore anticipataria.*

ISTANZA EX ART.151 c.p.c.: *stante l'impossibilità di individuare in modo specifico tutti i contro interessati e di individuare le sedi di residenza, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso e del decreto di fissazione udienza sul sito istituzionale del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regione Sicilia e/o in ogni altro modo ritenuto opportuno.*

Ai fini istruttori, si chiede sin d'ora all'Ill.mo Decidente, ove necessario, anche in conseguenza delle difese di controparte, di voler ordinare alle parti resistenti, ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione utile per la decisione del presente giudizio.

Si dichiara ai sensi della legge che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è di euro 259,00.

In ALLEGATO A – MANDATO



Si allegano i seguenti documenti: 1) domanda di mobilità a.s.2016/2017; 2) conformità dati punteggio base 16 più 6 - valutati ai fini dell'assegnazione; 3) assegnazione in Piemonte comunicato con mail del 03/08/2016; 4) bollettino pubblico delle assegnazioni in Provincia di Palermo per l'a.s.2016/2017; 5) istanza tentativo di conciliazione inviata il 11/08/2016; 6) domanda di assegnazione provvisoria del 21/08/2016; 7) pec inviata dal MIUR il 23/08/2016; 8) istanza di accesso agli atti del 21/10/2016 inviata a mezzo pec; 9) domanda di trasferimento; 10) convalida domanda di trasferimento con punteggio base 28, classe A030, più 6 punti per il ricongiungimento; 11) rigetto domanda di trasferimento; 12) Legge 104/92 art 3 comma 3; 13) assegnazione provvisoria in Sicilia Ambito 0006; 14) CCNI 2015 -2016; 15) mobilità 2016; 16) O.M. n.241/2016; 17) Mobilità 2017-2018, prorogata anche per il 2018/2019.

Torino, li 10.03.2018

Avv. Ersilia Calabrò”

Che il predetto ricorso, iscritto a n.R.G.1620/2018, veniva assegnato alla Giudice Dott.ssa Roberta Pastore, e veniva aperto il sub procedimento relativo alla contestuale istanza cautelare e veniva emesso il relativo decreto di fissazione udienza;

Che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, veniva ritualmente notificato alle controparti (allegato a);

Che si costituiva in giudizio il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, contestando le richieste della ricorrente (allegato b) e che le altre parti rimanevano contumaci;

Che alla prima udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare è stata sollevata d'ufficio la questione della competenza territoriale del Tribunale di Torino, in ordine alla quale le parti si sono rimesse alle determinazioni del giudice;

Che il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con provvedimento emesso in fase cautelare il 06/06/2018 (allegato c con relativo verbale di udienza) e con successivo provvedimento emesso nel merito il 25/07/2018 (allegato d con relativo verbale di udienza), ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catania; compensando integralmente le spese di lite in ragione della novità dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n.6458 del



15/03/2018) posto a fondamento della suddetta decisione e il rilievo officioso della questione di competenza; assegnava alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al Tribunale di Catania;

Che nelle more, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento (allegato e con relativa dichiarazione di anzianità di servizio) e la stessa non è stata accolta dal MIUR (allegato f);

Che ad oggi la ricorrente è titolare della cattedra nell'Ambito Territoriale Piemonte 0006 ed è assegnata provvisoriamente solo **fino al 30 agosto 2018** presso l'Istituto Comprensivo "Galilei" di Maletto provincia di Catania;

Che nelle more la ricorrente ha altresì presentato domanda di assegnazione provvisoria (allegato g con relativa dichiarazione personale, dichiarazione richieste posti di sostegno senza titolo specifico e relativa lettera di notifica sul corretto invio della domanda), ad oggi senza alcun riscontro;

Che la famiglia della ricorrente è composta da marito Calabrò Benedetto e dalla loro bimba di **età inferiore a tre anni**, e che la ricorrente è altresì l'unico familiare in grado di prestare assistenza alla propria madre Augello Vincenza, portatore di handicap in stato di gravità (allegato 12 del ricorso introduttivo); e che pertanto, in assenza di un del provvedimento invocato in via cautelare, al 1 settembre 2018 si vedrà costretta a partire per Susa in Provincia di Torino a più di 1.300km da casa con evidente e irreparabile danno all'unità familiare (la presenza della figlia di età inferiore a tre anni) e di relazione (l'assistenza alla anziana madre portatore di handicap in stato di gravità), danni non risarcibili per equivalente.

Che la ricorrente ha pertanto interesse a riassumere il procedimento;

Tutto ciò premesso, con il presente atto la ricorrente, nei termini, riassume il procedimento innanzi al Tribunale di Catania indicato competente, riproponendo e riportandosi integralmente al ricorso sopra integralmente riportato e trascritto, e

CHIEDE

Al Tribunale di Catania, sezione lavoro, in riassunzione del giudizio del Tribunale di Torino, sez. lavoro, R.G.n.1620/2018 e 1620/2018-1, di accogliere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo integralmente riportato e trascritto in premessa, e in particolare chiede:

in via cautelare, ex art.700 c.p.c, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto **inaudita altera parte**, per i motivi esposti in ricorso e



nel presente atto, preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento di assegnazione triennale 2016/2019 della docente Limina Olga in Piemonte provincia di Torino Ambito Territoriale 0006 e di ogni provvedimento in tal senso reso dalla resistente in occasione delle censurate procedure di mobilità; e in conseguenza, in forza del richiamato art.42bis del D.Lgs.151/2001 e dei criteri previsti dalla legge (punteggio e ordine di preferenze) ordinare all'amministrazione resistente **l'assegnazione della ricorrente a decorrere dal 01/09/2018 nell'AMBITO Territoriale Sicilia 006, in provincia di Catania** presso l'Istituto Rimini di Aci Castello, o presso l'Istituto Macherione di Calatabiano, o presso l'Istituto Verga di Fiumefreddo di Sicilia, o anche nell'Ambito territoriale 0006, ove la stessa è già assegnata in via provvisoria fino al 31/08/2018 e/o, in subordine, in via graduata, presso uno degli Ambiti territoriali Siciliani nel rispetto del criterio di viciniorietà alla residenza della stessa e secondo le preferenze indicate dalla ricorrente nella domanda di trasferimento;

con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi ex art.93c.p.c. in favore della sottoscritta procuratore e difensore anticipataria.

Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento dei motivi di ricorso, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, statuire come segue:

ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque rendere inefficace il provvedimento con il quale la ricorrente è stata assegnata all'Ambito Territoriale Piemonte 0006 per il triennio 2016/2019 e, in conseguenza, ordinare al MIUR resistente di assegnare la ricorrente Olga Limina presso l'Ambito territoriale Sicilia 006 in **provincia di Catania** presso l'Istituto Rimini di Aci Castello, o presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano, o presso l'Istituto G. Verga di Fiumefreddo di Sicilia, o anche nell'Ambito territoriale 0006 o in altro Ambito nella provincia di Catania e/o Messina, o, in subordine, in via graduata, presso uno degli altri ambiti territoriali Siciliani come da preferenze indicate dalla stessa ricorrente in domanda, secondo l'invocato criterio in forza del quale al punteggio più alto si dà preferenza nell'assegnazione della sede, insieme al criterio di viciniorietà alla residenza della stessa;

condannare il MIUR e le amministrazioni resistenti alle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e c.p.a., da distrarsi ex art.93 c.p.c., alla sottoscritta difensore anticipataria.



In via istruttoria, si chiede sin d'ora all'Ill.mo Decidente, ove necessario, anche in conseguenza delle difese di controparte, di voler ordinare alle parti resistenti, ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione utile per la decisione del presente giudizio, e più precisamente l'acquisizione dell'algoritmo che ha gestito e gestisce il software relativo ai trasferimenti docenti, le domande di mobilità dei docenti assegnati in ambiti territoriali Sicilia aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente, e ogni altro documento e atto ritenuto utile per la decisione.

ISTANZA EX ART.151 c.p.c.: stante l'impossibilità di individuare in modo specifico tutti i contro interessati e di individuare le sedi di residenza, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso e del decreto di fissazione udienza sul sito istituzionale del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regione Sicilia e/o in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Si dichiara ai sensi della legge che il valore del presente ricorso è indeterminabile.

In ALLEGATO A – MANDATO

Si allegano i seguenti documenti:

- a) Ricorso ex art.414 e art.700 cpc promosso innanzi al Tribunale di Torino, sezione lavoro e relativo decreto di fissazione udienza; b) Memoria difensiva del MIUR USR Piemonte; c) Verbale udienza del 10/04/2018, Verbale udienza del 30 maggio 2018 e Ordinanza del 06/06/2018; d) Verbale udienza del 24 luglio 2018 e Ordinanza del 25/07/2018; e) Domanda di trasferimento/mobilità 2018/2019 con Dichiarazione di anzianità di servizio; f) Rigetto domanda di mobilità 2018/2019; g) Domanda di assegnazione provvisoria con Dichiarazione personale; h) Dichiarazione richiesta posti di sostegno senza titolo specifico; i) Lettera di notifica invio corretto della domanda di assegnazione provvisoria.

Si allegano tutti i documenti già depositati innanzi al Tribunale di Torino con il ricorso introduttivo oggi riassunto, e precisamente:

- 1) domanda di mobilità a.s.2016/2017; 2) conformità dati punteggio base 16 più 6 - valutati ai fini dell'assegnazione; 3) assegnazione in Piemonte comunicato con mail del 03/08/2016; 4) bollettino pubblico delle assegnazioni in Provincia di Palermo per l'a.s.2016/2017; 5) istanza tentativo di conciliazione inviata il 11/08/2016; 6) domanda di assegnazione provvisoria del 21/08/2016; 7) pec inviata dal MIUR il 23/08/2016; 8) istanza di accesso agli atti del 21/10/2016 inviata a



mezzo pec; 9) domanda di trasferimento; 10) convalida domanda di trasferimento con punteggio base 28, classe A030, più 6 punti per il ricongiungimento; 11) rigetto domanda di trasferimento; 12) Legge 104/92 art 3 comma 3; 13) assegnazione provvisoria in Sicilia Ambito 0006; 14) CCNI 2015 -2016; 15) mobilità 2016; 16) O.M. n.241/2016; 17) Mobilità 2017-2018, prorogata anche per il 2018/2019.

Catania, li 17.08.2018

Avv. Ersilia Calabrò

